

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-05-2017 (punto N 24)

Delibera N 567 del 29-05-2017

Proponente MARCO REMASCHI DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) Dirigente Responsabile Simone TARDUCCI Estensore LUCIA BRUNI Oggetto

L.R. 30/2003 - Regole e procedure per la concessione della licenza d'uso del marchio "Agriturismo Italia" e sistema di controllo dell'uso del marchio".

Presenti

ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI STEFANO CIUOFFO CRISTINA GRIECO MARCO REMASCHI STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

Assenti FEDERICA FRATONI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	allegato a

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2013 "Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche";

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2014 "Modalità di applicazione del marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo" e in particolare allegato A contenente il "Regolamento d'uso del marchio Agriturismo Italia";

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana")" e in particolare l'articolo 6 bis che stabilisce che la Giunta regionale approva le regole e le procedure per l'uso del marchio "Agriturismo Italia", le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione del marchio, comprese le eventuali sanzioni, nonché il sistema di controllo dell'uso del marchio;

Ritenuto opportuno stabilire che la procedura per la concessione alle aziende agrituristiche della licenza d'uso del marchio "Agriturismo Italia" sia fatta tramite il sistema informativo di ARTEA, già utilizzato dagli imprenditori agricoli per gli adempimenti della l.r. 30/2003;

Preso atto dell'allegato A, parte integrante del presente atto, contenente le regole e le procedure per l'uso del marchio "Agriturismo Italia", le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione del marchio, comprese le eventuali sanzioni, nonché il sistema di controllo dell'uso del marchio;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegato A parte integrante del presente atto, contenente:
- -le regole e le procedure per la concessione della licenza d'uso del marchio "Agriturismo Italia";
- -le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione del marchio, comprese le eventuali sanzioni;
- -il sistema di controllo dell'uso del marchio.
- 2) di incaricare il Settore competente di trasmettere il presente atto ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile SIMONE TARDUCCI

Il Direttore ROBERTO SCALACCI

REGOLE E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO "AGRITURISMO ITALIA"

MARCHIO NAZIONALE "Agriturismo Italia"

Il marchio "Agriturismo Italia" come previsto dall'allegato A (Regolamento d'uso del Marchio "Agriturismo Italia") del DM 3 giugno 2014 identifica le aziende e le attività agrituristiche. E' di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è concesso in uso alle Regioni e alle Province Autonome, che provvedono a concederlo in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nei rispettivi territori.

La produzione grafica del marchio "Agriturismo Italia" adottato con il DPGR 46/R/2004 è disciplinata da apposito Manuale d'uso grafico curato dal MIPAAF e a disposizione all'indirizzo http://www.agriturismoitalia.gov.it/?page_id=594 nonché sul sito della Regione Toscana all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/imprese/agricoltura/agriturismo

Le aziende agrituristiche possono accompagnare il marchio "Agriturismo Italia" dall'indicazione del livello di classificazione di appartenenza (da 1 a 5 in base al metodo ed alla simbologia adottati a livello regionale). Nella riproduzione della targa identificativa di cui all'art. 9 del reg. 46/2004 è obbligatorio indicare assieme al marchio anche il livello di classificazione di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 5 (*Limitazioni all'uso del Marchio*) dell'allegato A del DM 3 giugno 2014 il Marchio"Agriturismo Italia" non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto agroalimentare aziendale, essendo lo stesso marchio destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'agriturismo.

REGOLE PER CONCESSIONE DEL MARCHIO

Il marchio è concesso in uso a tutte aziende che svolgono attività agrituristica a norma di l.r. 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana", fatto salvo le aziende che esercitano solamente l'attività di sosta camper gratuita come indicato al comma 2 bis dell'articolo 27 bis del regolamento n. 46/R del 2004.

Per la concessione del uso del marchio l'azienda presenta una dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo di ARTEA in cui dichiara, nell'apposita sezione:

- -di presentare al SUAP di riferimento la SCIA per l'avvio dell'attività agrituristica entro 30 giorni, oppure in alternativa:
- -di aver già presentato al SUAP di riferimento la modifica dell'attività agrituristica già avviata con precedente SCIA (in tal caso occorre indicare n. protocollo e data dell'ultima modifica presentata).

Contestualmente l'azienda nell'ambito della stessa DUA:

- -sottoscrive l'impegno al rispetto delle norme d'uso del marchio;
- -accetta le procedure di controllo sull'uso del marchio, consentendo l'accesso all'azienda da parte del personale competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- -accetta le relative sanzioni previste.

In caso di chiusura definitiva dell'attività agrituristica è obbligatorio presentare la DUA di cessazione dell'uso del marchio "Agriturismo Italia" entro 15 giorni dalla cessazione stessa e non utilizzare più il marchio "Agriturismo Italia".

CONTROLLI

Ai sensi della l.r. 30/2003 articolo 23, la vigilanza e il controllo sull'uso del marchio è effettuato dai competenti uffici della Giunta regionale.

CASI DI SOSPENSIONE E REVOCA

La concessione del marchio è sospesa in caso di sospensione dell'attività agrituristica ai sensi all'articolo 25 della l.r. 30/2003.

La concessione del marchio è revocata nel caso in cui l'attività agrituristica è sottoposta ad un provvedimento di cessazione ai sensi all'articolo 25 della l.r. 30/2003.

SANZIONI

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 comma 5 lettera d) della l.r. 30/2003 nei seguenti casi:

- utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" senza aver sottoscritto la relativa DUA sul sistema ARTEA
- utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" dopo la revoca;
- utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" in modo ingannevole o improprio;
- violazione dell'articolo 5 dell'allegato A del DM 3 giugno 2014.

PUBBLICITA'

Le aziende agrituristiche utilizzatrici del marchio sono riportate in un Elenco Ufficiale aggiornato e aperto alla consultazione pubblica online sul sito di ARTEA. L'elenco concorre alla tenuta del repertorio nazionale dell'agriturismo di cui al DM 3 giugno 2013 e viene trasmesso al MIPAAF per l'aggiornamento del sito www.agriturismo.italia.gov.it